



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"
TRIESTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 94 del 15/03/2013

OGGETTO

Rapporti con le Associazioni di volontariato. Integrazione/modifica del documento relativo alle modalità operative ed organizzative aziendali. Modifica dei provvedimenti n. 50 del 17/2/2012 e n. 312 dd. 3/10/2012.

L'anno duemilatreddici, il giorno quindici del mese di marzo nella sede legale,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabio SAMANI, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 056/PRES dd. 23.03.2010, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:

OGGETTO: Rapporti con le Associazioni di volontariato. Integrazione/modifica del documento relativo alle modalità operative ed organizzative aziendali. Modifica dei provvedimenti n. 50 del 17/2/2012 e n. 312 dd. 3/10/2012.

Premesso che, con provvedimento n. 744 del 26/10/2009, esecutivo ai sensi di legge, si è deliberato, fra altro, di approvare, nell'ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l'attività delle Associazioni di volontariato e volte all'erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali a valere dall'esercizio 2010, il documento riportante le nuove modalità operative e organizzative aziendali, allegato quale parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento n. 744/09;

che, con provvedimento n. 810 dd 14/12/2009, si è proceduto alla modifica/integrazione del predetto documento riportante le nuove modalità operative e organizzative aziendali, con riferimento alle modalità di rendicontazione dei contributi erogati alle Associazioni di volontariato in conformità alla L.R. n. 7 dd 20/3/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento n. 810/09;

che, con provvedimento n. 50 dd 17/2/2012, si è proceduto – fra altro - alla modifica del provvedimento n. 744 del 26.10.2009, di istituzione formale della cd "Commissione del volontariato", nella composizione della medesima, prevedendo anche la partecipazione – per quanto di specifica competenza - della Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali o di un suo delegato;

che, inoltre, con il medesimo provvedimento n. 50/12:

- si sono stabiliti esplicitamente i casi di non ammissibilità al contributo aziendale, stante l'impossibilità di un efficace controllo sul perdurante utilizzo e la corretta destinazione d'uso nel tempo, da parte dell'Associazione, e tenuto peraltro conto che l'ammissibilità al contributo aziendale è strettamente correlata all'attuazione di un progetto annuale (spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili, neppure se stabilmente impiegati nelle attività progettuali, rimborsi spese ai volontari senza adeguato dettaglio delle spese medesime, spese relative ad interventi strutturali, spese relative all'acquisto di arredi ed attrezzature);
- si è prevista, in merito all'utilizzo delle somme percepite dalle Associazioni di volontariato a titolo di contributo, la verifica contabile sulla rendicontazione economica - ex art. 43 della L.R. n. 7 dd 20/3/2000 – più precisamente, sulla documentazione giustificativa, a campione nell'ipotesi di contributo inferiore ad € 10.000,00- e, in ogni caso, nell'ipotesi di contributo superiore ad € 10.000,00-;
- si sono precisate la soglia minima e massima dell'importo erogabile per ciascun progetto ammesso al contributo aziendale (€ 500,00 e € 20.000,00), in considerazione della relativa esiguità delle risorse a tal fine destinate annualmente dall'A.S.S. 1 in sede di programmazione del Bilancio preventivo;

preso atto che, con provvedimento n. 312 dd. 3/10/2012, si è deliberato – fra altro – di riservarsi di modificare/integrare - con successivo atto – il documento "*I Rapporti con le Associazioni di Volontariato. Modalità operative e organizzative dell'A.S.S. 1*", approvato con il provvedimento n. 50/2012 cit., in ordine:

- a) alla strutturazione della "scheda di valutazione", allegata a detto documento, sostituendo la dicitura: "IMPORTO RICHIESTO (R)" con: "IMPORTO RICHIESTO O AMMISSIBILE (RA)";

b) all'ipotesi di redistribuzione di eventuali somme residue;

valutato opportuno dar corso alla sola modifica sub a), riguardante la strutturazione della scheda di valutazione unita al documento relativo alle modalità operative ed organizzative aziendali, di cui al predetto provvedimento n. 50/12, sostituendo la dicitura "IMPORTO RICHIESTO (R)" con "IMPORTO RICHIESTO O AMMISSIBILE (RA)" e, conseguentemente, sostituendo anche la dicitura "IMPORTO DA EROGARE (E=SxR)" con "IMPORTO DA EROGARE (E=SxRA) tenendo, così, debito conto della previsione del già richiamato documento relativo alle modalità operative ed organizzative aziendali, il cui art. 4, rubricato "Contributi – Procedure e modalità" espressamente cita ".....per ciascun progetto ammesso al contributo aziendale non potrà essere erogato un importo inferiore ad € 500,00.- né superiore ad € 20.000,00.-";

preso, inoltre, atto dell'entrata in vigore della L.R. n. 23 dd 09.11.2012 - recante la nuova *"Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo"* – che ha codificato, in maniera strutturata ed organica, la materia dell'associazionismo nella pluralità delle sue forme, riprendendo in parte, per quanto concerne le associazioni di volontariato, i contenuti della precedente L.R. n. 12 dd. 20.02.1995 e, più specificatamente, prevedendo la possibilità:

- all'art. 14, rubricato *"convenzioni"* - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici;
- all'art. 39, rubricato *"accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati"* - per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni - di utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti;

ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla modifica del documento riportante le nuove modalità operative e organizzative aziendali di cui al provvedimento n. 50 del 17/2/2012, anche con specifico riferimento alla diversa disciplina normativa di cui alla predetta L.R. 23/2012;

considerato, che il vigente Atto Aziendale all'art. 2, rubricato *"Missione aziendale e principi informativi"*, prevede come *"proprio compito strategico contribuire allo sviluppo della salute della comunità...."* facendosi *"parte attiva per promuovere reti territoriali di sicurezza che vedano operative le istituzioni e gli altri soggetti dell'associazionismo, del privato sociale, del volontariato al fine di costruire un sistema sinergico di collaborazione e integrazione"*;

preso, inoltre, atto della sentenza della Corte di Giustizia CE sez. IV 23.12.2009, C 305/08, emessa sulla scorta delle disposizioni di cui alla direttiva CE 2004/18, e delle correlate sentenze del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 4236 dd. 30.06.2009 e Sez. V, n. 5956 dd. 26.08.2010), in base alle quali – in sintesi - l'assenza di fini di lucro non esclude che le Associazioni di volontariato possano esercitare un'attività economica, né rileva la carenza di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, che non costituiscono requisito indefettibile di partecipazione alle gare d'appalto, anche in considerazione del disposto normativo di cui all'art. 5 della L. n. 266/91 che, nell'indicare le risorse economiche delle Onlus, menziona anche *"entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali"*, con ciò dimostrando di riconoscere la capacità delle Onlus di svolgere attività commerciali e produttive e, dunque, anche quella di partecipare a gare d'appalto, quanto meno nei settori di specifica competenza.....";

considerato, pertanto, di adeguare le disposizioni regolamentari del documento riportante le nuove modalità operative e organizzative aziendali di cui al provvedimento n. 50/2012 cit., anche con riguardo alla possibilità, per le Associazioni di volontariato, di partecipare alle gare d'appalto, con riserva di più approfondita valutazione caso per caso;

ritenuto, quindi, di dover procedere - nell'ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l'attività delle Associazioni di volontariato e volte all'erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali - all'integrazione/modifica del documento riportante le nuove modalità operative e organizzative aziendali di cui al provvedimento n. 50 del 17/2/2012, approvando il nuovo documento, debitamente integrato nei termini sopra esposti e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

atteso, pertanto, che risulta necessario pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito aziendale, al fine di darne una migliore pubblicità;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Complessa Affari Generali, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Il Direttore Generale

Delibera

per quanto esposto in narrativa:

1. di procedere - nell'ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l'attività delle Associazioni di volontariato e volte all'erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali - all'integrazione/modifica del documento riportante le modalità operative e organizzative aziendali di cui al provvedimento n. 50 dd. 17/2/2012 cit.;
2. di approvare il nuovo documento riportante le nuove modalità operative e organizzative aziendali, debitamente integrato nei termini sopra esposti e allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

Il Direttore Sanitario

dott.ssa Adele Maggiore

(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Amministrativo

dott.ssa Cinzia Contento

(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani

(Firmato elettronicamente)

Allegati: 4

I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Modalità operative ed organizzative dell'A.S.S. 1

ART.1. Principi e finalità

L'A.S.S. n. 1 "Triestina" riconosce il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone l'autonomia.

Regola, pertanto, i rapporti istituzionali con le Associazioni di volontariato in base a detti principi, operando con la massima trasparenza e imparzialità.

Favorisce e promuove l'apporto originale delle Associazioni di volontariato in tutte quelle attività integrative del mandato istituzionale aziendale, al fine del conseguimento di obiettivi comuni di miglioramento della salute e della qualità di vita della popolazione.

Il presente documento individua le modalità operative e organizzative aziendali al fine di regolare i rapporti istituzionali con le Associazioni di volontariato di cui alla L.11 agosto 1991 n. 266 e alla L.R. 9 novembre 2012 n. 23.

ART. 2. Definizioni

Per le finalità del presente documento, si definiscono:

- **attività di volontariato: esclusivamente quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito** tramite un'Associazione di volontariato con la quale si struttura un rapporto istituzionale. L'assenza del fine di lucro deve essere intesa in modo sia diretto che indiretto come può essere connotata ad esempio la cessione di beni e di prestazioni nei confronti del volontario o di suoi parenti fino al terzo grado o affini entro il secondo grado, ecc.;
- **Associazione di volontariato:** organismo senza **fine di lucro** liberamente costituito per svolgere attività di volontariato che **si avvale in modo prevalente** delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti e delle proprie cariche associative.
- **contributi:** risorse economiche erogate da istituzioni ed enti pubblici, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifici e documentati attività o progetti;
- **rimborsi:** risorse economiche erogate da enti e istituzioni pubbliche in base a rapporti convenzionali.

ART. 3. Tipologia dei rapporti istituzionali

L'A.S.S. 1 può regolare i rapporti con le Associazioni di volontariato attraverso la stipula di **convenzioni** o l'assegnazione di **contributi** finalizzati.

ART. 4. Contributi - Procedure e modalità

La tipologia del rapporto attuato attraverso l'erogazione dei **contributi** finalizzati è regolata da un apposito avviso.

A seguito dell'avviso, le Associazioni di volontariato, **iscritte**, nei termini di legge, **nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato nel settore sociale – sanitario** potranno presentare apposita domanda.

La scelta dell'Associazione di volontariato a cui destinare i contributi, in funzione dell'attività/progetto presentato, nonché il valore dello stesso è effettuata da una commissione aziendale, cd "Commissione del volontariato" di cui all'art. 9.

L'A.S.S. 1 stabilisce annualmente l'ammontare delle risorse destinate ai contributi in sede di programmazione del Bilancio preventivo.

Durante il corso di ciascun anno, l'A.S.S. 1 può prevedere, per esigenze specifiche non preventivamente evidenziabili in sede di programmazione annuale, la possibilità di erogare ulteriori contributi, compatibilmente con il rispetto dell'equilibrio economico del proprio Bilancio, nelle seguenti fattispecie:

- ad Associazioni le cui attività/progetti sono stati esclusi in sede di prima valutazione, per inconsistenza di budget;
- incrementando contributi già erogati;
- a fronte di nuovi attività/progetti presentati attraverso uno specifico avviso.

I bandi devono prevedere che le domande presentate dalle Associazioni di volontariato indichino, in modo chiaro ed inequivocabile, l'area distrettuale in cui l'attività/progetto viene svolto ovvero, nel caso che l'attività/progetto insista su più aree distrettuali, lo specifico settore di intervento.

I direttori delle Strutture Operative Sanitarie ripartiscono fra loro la gestione dei rapporti con le Associazioni di volontariato in base all'insistenza territoriale del progetto o, per quelli sovra distrettuali, come da prospetto seguente:

- progetti inerenti le dipendenze patologiche e le malattie sessualmente trasmesse: attribuiti al Dipartimento delle dipendenze (DDD);
- progetti inerenti la salute mentale e la psichiatria: attribuiti al Dipartimento di Salute mentale (DSM);
- progetti inerenti l'attività di prevenzione e la promozione non specialistica alla salute, l'attività di prevenzione e la promozione alla salute in area veterinaria: attribuiti al Dipartimento di Prevenzione (DIP);
- progetti inerenti la riabilitazione motoria e neuromotoria, la neurologia, l'oculistica e la pneumologia: attribuiti al Distretto Sanitario n. 4 (D4);
- progetti inerenti gli anziani, la dermatologia, la foniatria, l'ORL e l'urologia: attribuiti al Distretto Sanitario n. 1 (D1);
- progetti inerenti la salute di bambini e di adolescenti ed i consultori, la cardiologia, la diabetologia e la chirurgia: attribuiti al Distretto Sanitario n.3 (D3);
- progetti inerenti l'oncologia, la terapia del dolore e le cure palliative, l'ortopedia, l'ostetricia e la ginecologia specialistica nonché l'odontostomatologia: attribuiti al Distretto Sanitario n. 2 (D2).

Il bando deve stabilire, tra altro, le modalità di erogazione del contributo e prevedere la esplicita accettazione del contributo stesso da parte dell'Associazione di volontariato.

E' obbligo di ciascuna Associazione di volontariato, individuata quale destinataria del contributo ed al fine dell'effettiva erogazione del medesimo da parte dell'A.S.S. 1, produrre preventivamente:

- la **rendicontazione economica** - ex art. 43 della L.R. n. 7 dd 20/3/2000 - in merito all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo, con esclusivo riferimento all'attività effettivamente svolta oppure al progetto effettivamente realizzato, in riferimento all'anno per il quale è stato concesso il contributo e, precisamente, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile, da parte dell'A.S.S. stessa, a campione, nell'ipotesi di contributo inferiore ad € 10.000,00- e, in ogni caso, nell'ipotesi di contributo superiore ad € 10.000,00-;
- una **certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio**, che attesti che le spese sostenute per l'attività/progetto, oggetto del contributo, non siano inferiori al valore dei contributi complessivi ottenuti per tali attività/progetto ed erogati da soggetti pubblici nonché che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente ai contributi ricevuti da altri soggetti pubblici.

Si precisa che, per ciascun progetto ammesso al contributo aziendale, non potrà essere erogato un importo inferiore ad € 500,00- né superiore ad € 20.000,00-.

Si precisa, inoltre, che non potranno essere ammesse al contributo aziendale:

- o le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili, neppure se stabilmente impiegati nelle attività progettuali;
- o i rimborsi spese ai volontari senza adeguato dettaglio delle spese medesime;
- o spese relative ad interventi strutturali;
- o spese relative all'acquisto di arredi ed attrezzature.

ART. 5. Convenzioni - Procedure e modalità

Le convenzioni regolano i rapporti per particolari e specifiche attività con l'obbligo reciproco di rispettare quanto convenuto e sottoscritto tra le parti, nell'ambito della disciplina dettata dalla L.R. 9 novembre 2012 n. 23.

E' possibile stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L.R. n. 23/2012 cit., per lo svolgimento di:

- attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- attività innovative e sperimentali;
- attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
- attività frutto di co-progettazione tra l'Associazione di volontariato ed enti pubblici.

La convenzione deve indicare tutti gli elementi richiesti dall'art. 14, comma 3, L.R. n. 23/2012 cit. ed, in particolare:

1. **per la lettera a) - contenuto volontario e gratuito nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto di convenzione:**
 - descrizione dell'attività dell'Associazione di volontariato, con indicazione della tipologia con riferimento alle previsioni sopra riportate (art. 14, comma 1, L.R. 23/2012 cit.);
 - descrizione sintetica dell'attività istituzionale con la quale l'attività oggetto della convenzione si integra;
 - l'articolazione oraria, le sedi e/o i luoghi, i destinatari, le modalità di accesso dell'utenza alle attività espletate;
2. **per la lettera c) - l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio:**
 - l'entità e la tipologia delle prestazioni del singolo personale volontario, nominativamente indicato, necessarie per assicurare continuità all'attività oggetto della convenzione ovvero la quantità, ad esempio in ore, dell'attività di volontariato che non può essere in nessun modo retribuita;
 - i requisiti minimi (professionali e non) di cui il personale volontario deve essere in possesso;
 - la tipologia, la quantità ed il valore economico dell'eventuale personale dipendente e dei collaboratori, ammessi purché risultino necessari a qualificare o specializzare l'attività di volontariato oggetto della convenzione e, comunque, l'attività di volontariato rimanga prevalente. L'A.S.S. n.1 si riserva di valutare casi peculiari in cui il rapporto tra attività di volontariato e lavoro autonomo/dipendente sia condizionato dalla specifica attività oggetto di convenzione e dalle modalità d'integrazione di questa con l'attività istituzionale (ad esempio, la possibilità o meno di qualificare l'attività convenzionata con personale dell'A.S.S. 1);
3. **per la lettera d) - le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici:**

- è compito del Direttore della Struttura Operativa aziendale interessata vigilare e verificare la corretta attuazione degli strumenti di coordinamento;
4. **per la lettera f) - le coperture assicurative di cui all'art. 4 della L. 266/1991:**
 - sono a carico dell'A.S.S. n. 1 gli oneri sostenuti dalle Associazioni di volontariato per l'assicurazione – nei confronti del solo personale volontario - contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
 5. **per la lettera g) – le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente, e i tempi per il rimborso:**
 - l'obbligo di **rendicontazione, a pie' di lista**, delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, al fine del rimborso. E' compito del Direttore della Struttura Operativa aziendale interessata vigilare e verificare la corretta presentazione della rendicontazione. Sono ammissibili a rimborso anche le spese riguardanti il pagamento del personale retribuito dall'Associazione – e, per questo, non assimilabile al personale volontario - assolutamente indispensabile per qualificare e specializzare l'attività oggetto della convenzione. Non sono, invece, ammissibili a rimborso le spese per la formazione, dato che quest'ultima rappresenta un parametro di valutazione dei criteri di scelta dell'associazione, ex art. 14, comma 5, L.R. 23/2012 cit.;
 6. **per la lettera i) – le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti:**
 - è compito del Direttore della Struttura Operativa aziendale interessata vigilare e verificare la corretta esecuzione delle attività, controllarne la qualità e garantire idonei momenti di consultazione periodica; il medesimo Direttore di Struttura Operativa si può avvalere, per le funzioni descritte, di personale all'uopo delegato;
 7. **per la lettera j) – le strutture e le attrezzature messe a disposizione dell'Associazione di volontariato:**
 - le modalità di utilizzazione di strutture e attrezzature eventualmente messe a disposizione dell'Associazione di volontariato, da parte dell'A.S.S. 1, per lo svolgimento dell'attività convenzionata (ad esempio l'utilizzo del mezzo aziendale, la concessione in comodato del telefono portatile, gli spazi aziendali utilizzabili in via esclusiva o congiuntamente al personale dell'A.S.S. 1, ecc....);
 8. **per la lettera k) – il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti:**
 - è compito del Direttore della Struttura Operativa aziendale interessata vigilare e verificare il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti anche con riferimento alla c.d. privacy.

ART. 6. Ambito di interazione

Le Associazioni di volontariato **non possono:**

- ricevere dall'A.S.S. 1 più contributi per la stessa attività/progetto (ad es: per due progetti simili o sovrapponibili, pur presentati in aree diverse, oppure per attività da svolgersi congiuntamente ad un'altra associazione già destinataria di contributo);
- ricevere dall'A.S.S. 1 un contributo per lo svolgimento di un'attività/progetto, già oggetto di un rapporto convenzionale con l'A.S.S. 1;
- istituire con l'A.S.S. 1 più rapporti convenzionali per lo svolgimento di attività/progetti simili o sovrapponibili in toto oppure anche solo in parte.

L'A.S.S. 1, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 23/2012, può interagire con le Associazioni di volontariato per lo svolgimento di:

- attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- attività innovative e sperimentali;
- attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
- attività frutto di co-progettazione tra le Associazioni e l'Azienda.

ART. 7. Selezione al fine di un rapporto convenzionale

La selezione dell'Associazione di volontariato avviene da parte di una commissione, composta dal Responsabile della Struttura interessata, o da suo delegato, e da altri due membri da lui individuati, che valuta ed individua motivatamente - previo adempimento delle previsioni di cui all'art. 14, comma 2, L.R. n. 23/2012 cit. secondo i fac simili allegati (fac simile avviso alle Associazioni di volontariato e fac simile manifestazione d'interesse al convenzionamento) - tra le Associazioni disponibili, quella più idonea, anche in base ai criteri di selezione di cui all'art. 14, comma 5, L.R. n. 23/2012 cit.

La partecipazione delle Associazioni avviene attraverso la scelta motivata di una di loro, fra tutte le associazioni che abbiano manifestato il proprio interesse e la propria volontà ad aderire all'attuazione dei progetti aziendali e che risultino iscritte, nei termini di legge, al Registro regionale delle Associazioni di volontariato nei settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare.

Dell'esito dei lavori della predetta commissione viene redatto un verbale, datato e sottoscritto da parte di tutti i componenti la commissione medesima.

ART. 8. Organizzazione aziendale

L'organizzazione aziendale, per la corretta applicazione delle procedure regolanti i rapporti con le Associazioni di volontariato, si struttura sui due livelli evidenziati qui di seguito:

Livello periferico

Appartengono al livello periferico le Strutture Operative sanitarie aziendali (Distretti sanitari, D.S.M., D.D.D., D.I.P.), con i seguenti compiti:

- partecipare, nella persona del Direttore della S.O. o di suoi delegati, ai lavori della cd Commissione del volontariato;
- mantenere i rapporti diretti, anche informali, con le Associazioni di volontariato;
- promuovere la collaborazione tra l'A.S.S. 1 e le Associazioni;
- valutare le attività ed i progetti per i quali vengono richiesti i contributi secondo la ripartizione e le regole previste in questo documento;
- individuare la necessità di giungere alla stipula di un rapporto convenzionale;
- definire i contenuti dell'eventuale rapporto convenzionale;
- certificare la corretta attuazione delle attività convenzionate controllarne la qualità e garantire idonei momenti di consultazione periodica;
- vigilare e verificare la corretta attuazione degli strumenti di coordinamento nell'ambito delle attività convenzionate;
- vigilare e verificare il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti anche con riferimento alla c.d. privacy, nell'ambito delle attività convenzionate;
- verificare la corretta presentazione della rendicontazione economica presentata dalle Associazioni al fine del rimborso delle spese, nell'ambito di un rapporto convenzionale o dell'utilizzo del contributo erogato anche tramite i controlli, a campione, sulla documentazione giustificativa, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 7/2000 cit.

Livello di supporto

Per l'erogazione di contributi, la struttura di supporto è individuata nella Struttura Complessa Affari Generali mentre, per i rapporti convenzionali inerenti attività soggette al rimborso delle spese

rendicontate, la struttura di supporto è individuata nella Struttura Complessa Programmazione e Controllo Acquisti.

Le strutture di supporto hanno il compito di:

- tradurre le richieste delle strutture sanitarie in atti formali, garantendone la correttezza e la legittimità;
- fornire la necessaria consulenza amministrativa alle strutture sanitarie;
- proporre, eventualmente, modifiche del presente documento, previa valutazione congiunta con la Direzione Strategica, della relativa necessità/opportunità;
- tenere costantemente monitorati, dal punto di vista formale, i rapporti in corso con le Associazioni ed il rispetto del budget economico assegnato.

ART. 9. La Commissione del volontariato

La Commissione del volontariato di cui all'art. 4 è composta dai Direttori delle Strutture Operative sanitarie aziendali e dalla Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali ovvero dai loro delegati, per quanto di specifica competenza secondo quanto stabilito nel precedente articolo.

Ciascun direttore di Struttura Operativa sanitaria aziendale, secondo la ripartizione della gestione dei rapporti con le Associazioni di volontariato in base all'insistenza territoriale del progetto o, per quelli sovra distrettuali, come da prospetto di cui all'art. 4, opera secondo la disciplina del presente documento nonché, in particolare:

- verifica e valuta le domande di contributo pervenute dalle Associazioni di volontariato (requisiti dell'Associazione quali iscrizione al Registro Generale del Volontariato; utilizzo prevalente dell'operato di soci volontari, attività di volontariato intesa come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ex art. 1 L. n. 266/91, assenza di scopi di tipo commerciale; ambito territoriale corrispondente a quello aziendale; corrispondenza ai criteri di cui alla L. n. 266/1991 e alla L.R. n. 23/12; corretta rendicontazione dei contributi ottenuti nell'annualità precedente, tempistica del ricevimento della domanda, attinenza dell'attività di volontariato coi fini istituzionali dell'A.S.S.1, ecc.....);
- valuta le attività ed i progetti per i quali vengono richiesti i contributi secondo la ripartizione e le regole sopra previste nonché in base ai seguenti criteri:

1. attività in stretta integrazione con il mandato istituzionale del distretto/dipartimento/Azienda al fine del conseguimento di obiettivi comuni e preferenzialmente concordati di ampliamento quali/quantitativo delle risposte dei servizi, di ricadute positive organizzative sull'efficacia e sull'efficienza della attività distrettuale/dipartimentale/aziendale, anche in riferimento a specifici contesti territoriali (ad es. attività integrative di assistenza, di auto aiuto, di sostegno alle famiglie/care givers, di accompagnamento e trasporti verso i servizi aziendali o ospedalieri);
2. attività finalizzate esplicitamente al miglioramento della salute e/o della qualità di vita delle persone assistite con ricadute nella gestione e nella sostenibilità dei progetti individuali, inclusa una maggiore partecipazione sociale (rispetto, ad esempio, ad attività di informazione/formazione);
3. continuità negli anni dei progetti, senza interruzioni legate ai tempi di erogazione dei contributi;
4. volume di attività e durata del progetto nell'anno di riferimento (mesi/anno), in relazione al contributo richiesto (alias rapporto spesa/resa);

5. congruità delle attività progettuali proposte con l'ammontare delle spese preventivate (valutazione del contributo richiesto con riferimento all'esperienza acquisita in occasione dei pregressi rapporti e ad eventuali documentabili conoscenze/competenze nello specifico settore);
- attribuisce, per ciascuno dei predetti criteri, un punteggio - parametro di valutazione - (da 1 a 10) e determina, così, il corrispondente coefficiente di merito, come dalla scheda di valutazione allegata, che verrà redatta per ogni singolo progetto proposto da parte delle Associazioni di volontariato.

La Commissione del volontariato si riunisce, poi, in seduta plenaria, al fine della condivisione delle verifiche e delle valutazioni, già effettuate singolarmente da parte di ciascun direttore di Struttura Operativa sanitaria aziendale, e per espletare i seguenti compiti:

- individuare le Associazioni di volontariato a cui destinare i contributi, in funzione dell'attività/progetto presentato e sulla base delle risultanze delle schede di valutazione, proposte dai direttori di Struttura Operativa sanitaria aziendale;
- quantificare il valore economico dei singoli contributi - nell'ambito delle risorse a tal fine destinate annualmente dall'A.S.S. 1 in sede di programmazione del Bilancio preventivo – moltiplicando, con riferimento a ciascuna scheda di valutazione e, quindi, ad ogni singolo progetto, la somma dei coefficienti di valutazione attribuiti con l'importo richiesto/erogabile ed ottenendo, così, l'importo da erogare che può, opportunamente, essere arrotondato sia per eccesso che per difetto al fine di mera semplificazione della cifra;
- nell'ipotesi che l'ammontare totale dei contributi assegnati dovesse superare il budget a disposizione, dare la priorità a quelle Associazioni che abbiano presentato progetti in continuità con l'anno precedente.

Delle riunioni della Commissione del Volontariato viene redatto un verbale delle decisioni assunte, datato e sottoscritto da parte di tutti i componenti la Commissione medesima.

ATTO NON PIU' IN CORSO

FAC SIMILE

AVVISO

alle Associazioni di volontariato

L'A.S.S. n. 1 "Triestina", ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L.R. 9.11.2012 n. 23, rende noto alle Associazioni di volontariato, il proprio interesse a stipulare una convenzione volta a garantire **(oggetto dell'attività da convenzionare)**

Le più probabili aree di intervento risultano essere le seguenti:

-
-

Le categorie della popolazione, che richiedono maggiore attenzione e particolari metodologie di intervento, risultano essere:

-
-

L'Associazione dovrà garantire:

- in rapporto alle varie fasi dell'intervento e ai bisogni specifici emergenti, la presenza e il supporto del proprio personale volontario.....
- che gli operatori siano in possesso delle necessarie cognizioni, teoriche, tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell'eventuale convenzione ed abbiano acquisito un'esperienza concreta nel campo d'intervento;
- che i volontari intervengano con modalità e tecniche specifiche proprie dell'ambito d'intervento;
- la disponibilità dei propri volontari.....
- di fornire, al Responsabile del Struttura aziendale di riferimento, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima.

L'A.S.S.1 si impegnerà:

-
-

Le Associazioni dovranno:

- prevedere, nel proprio statuto, la mancanza di finalità di lucro e le finalità di solidarietà sociale nel campo dell'area d'intervento;
- risultare iscritte nel Registro generale della Regione FVG, da almeno sei mesi, nei settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- operare principalmente nel settore da convenzionare ed avere esperienza concreta;
- aver sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività da convenzionare.

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire all'A.S.S. n. 1 "Triestina", via Sai nn. 1-3, Trieste (Protocollo Generale: dal lunedì al giovedì 8.00-13.00, 13.30-16.00 il venerdì 8.00-13.00; FAX: 040 3997189; PEC: Ass1TS.protgen@certsanita.fvg.it), **entro il termine del.....**, secondo il fac simile allegato.

Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata A/R, farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse sole quelle pervenute all'Azienda entro 3 giorni successivi la data di scadenza del bando.

Solo le domande pervenute entro il suddetto termine saranno valutate, dall'apposita commissione, di cui al vigente regolamento aziendale riguardante i rapporti con le Associazione di volontariato.

ATTO NON PIU' IN VIGORE

FAC SIMILE

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO

All'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"
Via Giovanni Sai n. 1-3
34128 TRIESTE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. n. 47 DPR n. 445 dd. 28.12.2000)

Oggetto: Manifestazione d'interesse

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a,
il....., residente a Via n., codice
fiscale n., in qualità di rappresentante legale della
Associazione di Volontariato denominata.....
.....

manifesta l'interesse

a stipulare una convenzione volta a garantire **(oggetto dell'attività da convenzionare)**
.....

A tal fine, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso
di dichiarazioni false o mendaci,

dichiara

ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, in qualità
di legale rappresentante dell'Associazione medesima:

1. che il Codice Fiscale dell'Associazione è: _____;
2. che l'Associazione di Volontariato è iscritta con D.A. n. _____ dd.
_____ della Regione Friuli Venezia Giulia al n. _____ del Registro
Generale delle Organizzazioni di Volontariato, Settore....., di cui alla vigente
normativa regionale;

3. che l'Associazione è, allo stato, in possesso dei requisiti di iscrizione al predetto Registro Generale Regionale;
4. che l'Associazione di Volontariato è in regola con l'obbligo della copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della legge 266/1991;
5. di accettare tutte le indicazioni contenute nell'avviso e di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini della presente procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
6. di non avere in corso, con l'A.S.S. 1, altri rapporti convenzionali per lo svolgimento di attività/progetti simili o sovrapponibili, in toto oppure anche solo in parte, all'attività da convenzionare;
7. di voler ricevere ogni comunicazione presso il seguente indirizzo:.....
recapiti telefonici:
indirizzo di posta elettronica:.....:

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Trieste, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Note: D.P.R. 445/2000 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000:

1. *Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).*

Art. 76, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 445/2000:

1. *Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*
2. *L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*
3. *Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, da:

- a) **cittadini italiani e dell'Unione Europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;**
- b) **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia** (limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero);
- c) **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea**, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano ai sensi di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza;
- d) **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea** regolarmente soggiornanti o autorizzati a soggiornare in Italia, al di fuori dei casi b) e c), devono avvalersi di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

ATTO NON PIU' IN VIGORE

SCHEDA DI VALUTAZIONE

ANNO

CRITERI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	COEFFICIENTE DI MERITO	ASSOCIAZIONE
1.- INTEGRAZIONE CON LE STRUTTURE AZIENDALI - RICADUTE POSITIVE DEL PROGETTO	1	0,55	0
	2	0,6	0
	3	0,65	0
	4	0,7	0
	5	0,75	0
	6	0,8	0
	7	0,85	0
	8	0,9	0
	9	0,95	0
	10	1	0
2.- ATTIVITA' VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E/O QUALITA' DI VITA DELLE PERSONE	1	0,28	0
	2	0,36	0
	3	0,44	0
	4	0,52	0
	5	0,6	0
	6	0,68	0
	7	0,76	0
	8	0,84	0
	9	0,92	0
	10	1	0
3.- CONTINUITA' NEGLI ANNI DEL PROGETTO	1	0,82	0
	2	0,84	0
	3	0,86	0
	4	0,88	0
	5	0,9	0
	6	0,92	0
	7	0,94	0
	8	0,96	0
	9	0,98	0
	10	1	0
4.- VOLUME DI ATTIVITA' E DURATA DEL PROGETTO - RAPPORTO SPESA / RESA	1	0,82	0
	2	0,84	0
	3	0,86	0
	4	0,88	0
	5	0,9	0
	6	0,92	0
	7	0,94	0
	8	0,96	0
	9	0,98	0
	10	1	0
5.- CONGRUITA' DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI PROPOSTE RISPETTO AL CONTRIBUTO RICHIESTO	1	0,1	0
	2	0,2	0
	3	0,3	0
	4	0,4	0
	5	0,5	0
	6	0,6	0
	7	0,7	0
	8	0,8	0
	9	0,9	0
	10	1	0
SOMMA COEFFICIENTI (S)			1
IMPORTO RICHIESTO/AMMISSIBILE (RA)			
IMPORTO DA EROGARE (E=SxRA)			0